

(N. 2028)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1957 (V. Stampato n. 2532)

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GIUGNO 1957

Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze
a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 2.000.000.000 con l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000.

Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto legge, già elevato a lire 900.000.000 con l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954,

n. 234, ed a lire 980.000.000 con l'articolo 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713, è ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1955-56.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.